

Che cosa sono l'INCI e il PaO riportati in etichetta?

Chi vuole fare una scelta di consumo consapevole in materia di cosmetici ha a disposizione diversi strumenti. Il più completo, semplice e facilmente accessibile è l'etichetta: per legge, infatti, l'etichetta deve riportare una serie di informazioni utili per il consumatore.

Gli ingredienti del prodotto cosmetico finito sono riportati in etichetta secondo un linguaggio internazionale, detto **INCI** (*International Nomenclature for Cosmetic Ingredients*), unico per tutti gli stati membri dell'UE ed impiegato in altri paesi, ad esempio USA, Russia, Brasile, Canada, Sudafrica, ecc..

Questa nomenclatura contiene alcuni termini in **latino** (riferiti ai nomi botanici ed a quelli di ingredienti presenti nella farmacopea), mentre la maggioranza è in **inglese** e, nel caso dei coloranti, si utilizzano le numerazioni secondo il **Colour Index** (es. CI 45430).

L'adozione del codice INCI è stata introdotta dall'1 gennaio 1997 dalla Commissione Europea, nell'ottica di fornire un'ulteriore tutela al consumatore. Lo scopo primario del codice INCI è infatti quello di permettere alle persone allergiche di identificare facilmente la presenza di sostanze potenzialmente allergizzanti all'interno del prodotto prima del suo impiego, in qualunque parte d'Europa, e spesso del mondo, si trovino.

Le informazioni da riportare sul cosmetico devono essere presenti direttamente sul contenitore e, se presente, sull'imballaggio (astuccio) esterno. Quando le dimensioni del prodotto non lo consentono, le informazioni possono essere scritte su una fascetta fissata al prodotto, oppure in un foglio d'istruzioni inserito nella confezione.

In questo caso, però, sul cosmetico dev'essere apposto un ben preciso pittogramma, ossia una mano su di un libro aperto, per indicare che le informazioni sono riportate, ad esempio, nel foglietto allegato.



Esempio di INCI di un'acqua micellare:

967366 3 - INGREDIENTS: AQUA / WATER, CYCLOPENTASILOXANE, ISOHEXADECANE, CENTAUREA CYANUS FLOWER WATER, POTASSIUM PHOSPHATE, SODIUM CHLORIDE, ARGININE, COCO-BETAIN, POLOXAMER 184, DIPOTASSIUM PHOSPHATE, DISODIUM EDTA, PROPANEDIOL, CITRIC ACID, HEXYLENE GLYCOL, MYRTRIMONIUM BROMIDE, CI 60725 / VIOLET 2, CI 61565 / GREEN 6, LINALOOL, GERANIOL, LIMONENE, BENZYL ALCOHOL, BENZYL SALICYLATE, PARFUM / FRAGRANCE. (F.I.L. 2217772/2).

Esempio di INCI di uno shampoo:

INGREDIENTS: Aqua, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Lauryl Sulfate, Cocamidopropyl Betaine, Citric Acid, Sodium Citrate, Sodium Xylenesulfonate, Parfum, Cocamide MEA, Sodium Chloride, Sodium Benzoate, Tetrasodium EDTA, PEG-60 Almond Glycerides, Glycerin, Butylphenyl Methylpropional, Panthenol, Panthenyl Ethyl Ether, Guar Hydroxypropyltrimonium Chloride, Linalool, Hexyl Cinnamal, Limonene, Benzyl Salicylate, Magnesium Nitrate, Methylchlorisothiazolinone, Magnesium Chloride, Methylisothiazolinone



L'etichetta deve riportare l'elenco degli ingredienti contenuti nel cosmetico preceduto dalla parola "**ingredients**". Essi sono elencati in ordine decrescente di %. Questa regola vale per le sostanze che raggiungono concentrazioni superiori o uguali all'1%. Gli ingredienti che sono presenti in percentuale inferiore all'1%, invece, possono essere indicati in ordine sparso.

Una curiosità interessante è che le miscele profumanti e le loro materie prime non devono essere indicati uno a uno (in quanto si può trattare anche di centinaia di sostanze), ma semplicemente con il termine "**parfum**". Lo stesso vale per gli aromatizzanti e le loro materie prime, che però vanno indicati con il termine "**aroma**".

Le altre informazioni in etichetta

Il Regolamento stabilisce che l'etichetta deve riportare anche altre informazioni, in particolare:

- **il nome e l'indirizzo della Persona responsabile** dell'immissione sul mercato del prodotto cosmetico.
- **il contenuto nominale** al momento del confezionamento, ossia la quantità di prodotto presente, espressa in peso (grammi) o in volume (millilitri). L'indicazione non è obbligatoria per i campioni gratuiti, per le monodosi e per contenitori particolari come le trousse;
- **il numero del lotto** di fabbricazione
- **il Paese d'origine** per i prodotti fabbricati in Paesi non membri dell'Unione Europea;
- **la funzione del prodotto**
- **le precauzioni** particolari per l'impiego

La durata dei cosmetici

Attraverso la lettura dell'etichetta si possono anche apprendere importanti informazioni sulla **durata dei prodotti cosmetici** prima dell'apertura e sul periodo di tempo nel quale, dopo l'apertura di una confezione, il loro utilizzo rimane sicuro.

I cosmetici sono prodotti studiati e realizzati per durare il tempo necessario ad un uso efficace e sicuro. La loro "durabilità", prima e dopo l'apertura, viene infatti verificata attraverso appositi test.

La normativa stabilisce che se la data di durata minima del prodotto cosmetico è inferiore ai 30 mesi, questa vada necessariamente riportata in etichetta. Si tratta della data alla quale il prodotto, opportunamente conservato, continua a soddisfare la sua funzione iniziale e rimanere sicuro. Questo periodo va indicato con la dicitura "*Usare preferibilmente entro ...*" seguita dall'indicazione di mese e anno. Se necessario, in etichetta sono precisate anche le condizioni da rispettare per garantirla.

L'indicazione della data di durata minima non è, invece, obbligatoria per i prodotti cosmetici che hanno una durata superiore ai 30 mesi.

PaO (*Period after Opening* – periodo dopo l'apertura)

Nel caso in cui un prodotto abbia durata superiore ai 30 mesi e quindi non debba riportare alcuna data, la legge prevede un altro obbligo: l'indicazione, in etichetta, relativa al periodo di tempo in cui il prodotto, una volta aperto, può essere utilizzato senza effetti nocivi per il consumatore. Si tratta del cosiddetto **PaO** (Period after Opening) o periodo dopo l'apertura. Infatti, si presume che il contatto con l'ambiente esterno possa alterare le caratteristiche del prodotto nel tempo (per esempio, modificarne colore o consistenza oppure favorire la contaminazione microbica).

Il **PaO** è indicato in tutti i Paesi dell'Unione Europea con uno stesso simbolo: un vasetto aperto su cui è apposta la durata in mesi del prodotto dopo l'apertura, scritta in cifre, seguita dalla lettera "M". Il simbolo è presente sia sul contenitore primario (a diretto contatto con il cosmetico) sia, se presente, su quello secondario (l'imballaggio esterno). I prodotti monodose, quelli confezionati in modo da non venire a contatto con l'ambiente esterno (come gli spray) oppure quelli che, per le loro caratteristiche formulative, possono durare a lungo, senza rischi di deterioramento nel tempo, sono esentati dall'indicazione del PaO. Tra questi ultimi vi potrebbero essere, ad esempio, alcune colorazioni per capelli, profumi, oppure, ancora, creme depilatorie.



Credits to ABC cosmetici



SHARPER
27.09.2024



ARPAL



Sistema Nazionale
per la Protezione
dell'Ambiente